

Ricorsi della sovranità?

GIOVANNI DI COSIMO

1. *Tornanti della storia*

La sovranità è un concetto che più di altri risente dell'impatto dei mutamenti politici e degli interessi concreti¹. Tant'è vero che nel corso del tempo ha conosciuto molteplici trasformazioni. Inizialmente, nel sedicesimo secolo, venne scolpita come il «potere assoluto e perpetuo ch'è proprio dello Stato»². Nei secoli successivi si sono succeduti molti e tormentati sviluppi che hanno determinato radicali metamorfosi, fino ad arrivare nel Novecento all'affermazione della sovranità popolare, che la Costituzione repubblicana proclama solennemente in apertura³.

Da ultimo, però, l'incessante cammino della sovranità sembra aver imboccato un tornante che potrebbe ricondurre a fasi precedenti della storia costituzionale italiana. Le più recenti trasformazioni paiono riproporre forme della sovranità che hanno connotato l'esperienza prerepubblicana.

Per capire meglio questo punto, occorre considerare che la Costituzione non allude

alla sovranità soltanto per attribuirla al popolo. Il testo parla anche delle «limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni». Queste parole dell'art. 11 prefigurano cessioni di sovranità verso livelli sovranazionali e, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, costituiscono la base normativa che giustifica il processo di integrazione europea. Un processo assai laborioso, caratterizzato dal progressivo trasferimento di competenze e potestà verso il livello sovranazionale, oggetto di interpretazioni divergenti come mostrano le svariate declinazioni della sovranità che sono state proposte: composita, divisa, ripartita, integrata, mista, distribuita, solidale, condivisa etc.⁴

2. *Monopolio statale*

Conviene procedere per ordine cercando di delineare, per tratti essenziali, lo

sviluppo storico del rapporto fra la sovranità statale e la dimensione sovranazionale, a partire dell'epoca liberale.

L'ideologia giuridica dello Stato liberale attribuisce il monopolio della sovranità allo Stato-apparato⁵. La concezione della sovranità come «attributo inseparabile dall'idea di Stato», per dirla con Orlando⁶, comporta rilevanti conseguenze sui termini del rapporto fra libertà e autorità. La modulazione del rapporto fra i soggetti e il sovrano è in buona misura predeterminata dal dogma della assoluta sovranità dello Stato liberale. La ricerca di limiti del potere statale nell'ambito dello 'stato di diritto' non scalifica il dogma, tant'è che il fondamento dei diritti pubblici soggettivi viene ricondotto a un piano distinto, quello dell'autolimitazione dello Stato⁷.

Peraltro, è illusorio pensare che la diretta conseguenza del dogma, ovvero il dominio statale sulla vita associata, possa essere superato grazie alla dottrina dell'autolimitazione dei poteri dello Stato liberale⁸. È evidente che il vincolo giuridico che imporrebbe allo Stato di rispettare i diritti individuali ha un «carattere puramente *octroyé*» e dunque è «modificabile o anche annullabile *ad libitum*»⁹. Questa consapevolezza spinge il positivismo giuridico a cercare una concezione più rassicurante della sovranità, non di tipo volontaristico ma «storicamente determinata, espressione di un *ordine giuridico* di carattere oggettivo, su cui si fondavano, insieme a quella sovranità, gli stessi diritti degli individui»¹⁰.

Resta il fatto che, nel complesso, lo statualismo liberale non riesce a trovare un soddisfacente punto di equilibrio fra la sovranità statale e le garanzie individuali¹¹. Un tentativo per limitare la prima passa per la valorizzazione della società propugnata

da Romano. E tuttavia, la teoria romaniana non mette realmente in discussione il dogma della sovranità dello Stato-persona, ragione per cui può tutt'al più svolgere un ruolo correttivo restando pur sempre all'interno della logica dell'autolimitazione inaugurata da Jellinek¹².

3. *Chiusura liberale*

Più rilevante ai fini del nostro discorso è l'altra conseguenza della concezione della sovranità tipica dello Stato liberale. Se costituisce «un attributo inseparabile dall'idea di Stato», ecco che non v'è spazio per altri soggetti che possano in qualche forma e misura dividerla con lo Stato.

Sul lato esterno, gli Stati si ponevano come fortezze chiuse, protette dal principio di non ingerenza. Poteva esserci, alternativamente, la lotta tra le sovranità, cioè la guerra (una eventualità regolata, ma allora non vietata, dal diritto internazionale) o la coesistenza delle sovranità attraverso la creazione di rapporti orizzontali e paritari, disciplinati da norme alla cui formazione gli Stati stessi avessero liberamente partecipato (i trattati internazionali e le consuetudini). Era invece esclusa — poiché ciò avrebbe negato la loro natura sovrana — la possibilità di un comando sugli Stati, emanante da un'autorità superiore, alla cui volontà essi fossero tenuti a sottomettersi (un governo sovranazionale o addirittura mondiale)¹³.

Nella visione liberale non è concepibile alcun trasferimento di sovranità verso soggetti esterni, come possono essere le organizzazioni internazionali. Il monopolio statale è incompatibile con forme di cessione di quote della sovranità a favore di entità sovranazionali. Ecco perché Einaudi nel 1918 sostiene che è necessario abbandonare il dogma della sovranità assoluta dello

Stato se si vuol evitare che la Società delle nazioni lanciata dal presidente Wilson sia destinata all'insuccesso¹⁴.

Ancora una volta è Santi Romano ad intuire un percorso che potrebbe dischiudere un orizzonte diverso, quando nell'ambito della teoria dell'ordinamento giuridico concepisce il pluralismo internazionalistico, ma gli effetti sono limitati per la citata ragione che non si arriva a mettere in discussione il dogma della sovranità statale¹⁵.

Solo nel 1946, all'indomani della tragedia della seconda guerra mondiale, Orlando arriverà ad ammettere la necessità di limitare la sovranità statale:

Lo Stato di nazione, per la cui formazione occorsero più secoli, tende a trasformarsi nella sua essenza. L'assolutezza della sovranità tanto interna quanto internazionale, che ne fu il contrassegno, dovrà cedere, perché la maniera futura di sovranità di Stato sarà limitata da una organizzazione superiore. Non mi prendete per un sognatore. Ci vorranno forse dei secoli e lotte e battaglie e sofferenze ancora, ma è l'epoca che muta¹⁶.

4. *Chiusura fascista*

La prevalenza della sovranità statale sulla sovranità popolare si perpetua con l'avvento del fascismo¹⁷. Più precisamente, durante il regime si assiste a una accentuazione dei tratti tipici dell'epoca liberale. Si può allora dire che il fascismo cambia significativamente la nozione di sovranità¹⁸. A differenza dello stato liberale, lo «Stato fascista è lo Stato veramente sovrano, quello cioè che domina tutte le forze esistenti nel paese e tutte sottopone alla sua disciplina»¹⁹. Il rapporto fra autorità e società viene radicalmente rimodulato enfatizzando i tratti

autoritari. La concezione della sovranità del fascismo è in chiara contraddizione con il liberalismo e la democrazia²⁰. Una simile concezione della sovranità comporta che lo Stato abbia fini superiori a quelli degli individui²¹.

All'intensificazione dei caratteri autoritari corrisponde una più netta chiusura verso l'esterno. Intanto, si ritiene che la stessa esistenza dell'ordinamento internazionale sia condizionata alla presenza di una «una forte, pronunciata ed accentrata sovranità all'interno»²². La sovranità statale non può essere intaccata dai rapporti con gli altri stati²³.

Inoltre, ed è il punto che qui interessa, gli «organi internazionali in genere sono guardati dal Fascismo con ben poca simpatia, se non con occhio ostile»²⁴. Il «pensiero fascista ha della sovranità un concetto integrale ed assoluto, che non ammette limiti all'esercizio dell'imperio da parte dello Stato sul proprio elemento territoriale»²⁵. Insomma, il fascismo manifesta una chiara avversione a concezioni ordinamentali del diritto internazionale che possano in qualche modo e misura condizionare lo Stato dall'esterno²⁶. La spiegazione ideologica di questa impostazione viene da Rocco il quale osserva che il fascismo è giustamente diffidente verso le organizzazioni internazionali che costituiscono «uno strumento di conservazione del predominio economico e politico delle nazioni plutocratiche straniere a danno del popolo italiano»²⁷.

5. *Apertura repubblicana*

La concezione repubblicana della sovranità presenta differenze assai marcate rispetto

all'esperienza prererpubblicana. In sintesi si può dire che mentre lo stato liberale mette al centro la sovranità, lo stato costituzionale mette al centro la Costituzione²⁸. Il dogma della sovranità assoluta dello Stato (tipico, come abbiamo visto, sia dello Stato liberale che dello Stato fascista, sia pure con diversa intensità) cede il passo alla logica della limitazione della sovranità, che dunque cessa di essere assoluta, e viene finalizzata a favorire la cooperazione internazionale e l'instaurazione di un «ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni» come recita l'art. 11 del testo costituzionale²⁹.

La Costituzione ammette cessioni di sovranità verso livelli sovranazionali che, nel concreto svolgimento dei rapporti intercorsi fra gli stati europei, si sono particolarmente dirette in favore di quella complessa organizzazione ora denominata Unione europea³⁰. L'esperienza repubblicana è connotata dal transito di quote della sovranità fra il livello nazionale e quello sovranazionale. Il processo di integrazione europea ha determinato effetti profondi sul piano della sovranità³¹. Particolarmente rilevanti sono le limitazioni della sovranità economica dello Stato³². In campo europeo, il modello di *governance* lascia agli Stati membri la politica economica e di bilancio e consegna all'Unione la politica monetaria³³.

Si sa che nel processo di integrazione europea un ruolo decisivo è stato assolto dalle corti. Fin dagli anni sessanta del secolo scorso la Corte di giustizia ha sostenuto che gli organi Cee sono investiti istituzionalmente di poteri sovrani³⁴. La sentenza Costa rileva che il «trasferimento, effettuato dagli Stati a favore dell'ordinamento giuridico comunitario, dei diritti e degli obblighi corrispondenti alle disposizioni

del Trattato implica [...] una limitazione definitiva dei loro diritti sovrani»³⁵. Pure noto è che, sull'altro versante, la Corte costituzionale ha intrapreso un lungo cammino comunitario³⁶. Non è questa la sede per entrare nei particolari, ma va almeno ricordato che nel corso di questo cammino la Corte ha elaborato la dottrina dei controlli allo scopo di preservare quel che potremmo chiamare il nucleo duro della sovranità nazionale³⁷.

Si discute sul significato da attribuire a questo imponente fenomeno di "auto-limitazione di sovranità"³⁸. Alcuni ritengono che si sia formata una vera e propria sovranità comunitaria³⁹. Altri constatano la persistente sovranità degli Stati a fronte del processo comunitario⁴⁰. Altri ancora osservano che né gli Stati membri né l'Unione europea sono titolari in senso stretto della sovranità⁴¹. E non manca chi considera l'Unione «una forma non sovrana di organizzazione del potere politico»⁴². Al dibattito, ben lungi dall'essersi concluso, partecipano anche le corti. In particolare, il Tribunale costituzionale tedesco ha da tempo rivendicato per sé il ruolo di controllore del rispetto della sovranità statale da parte degli atti europei⁴³.

6. Sovranismo

È probabilmente vero che il diffuso scontento verso l'Unione, più che dalla scelta in sé di cedere sovranità, deriva dal fatto che la cessione avviene a favore «di un intergovernativismo intrusivo e paralizzante, che ci mette gli uni contro gli altri e ci porta a cercare la difesa, dagli altri, nei nostri parlamenti e nelle nostre istituzioni statali»⁴⁴.

Ciò concorre a spiegare la «riemersione del sovranismo nazionalista» che caratterizza la attuale, sofferta, fase della vicenda europea, e si accompagna al ritorno di politiche di protezionismo economico⁴⁵. Recentemente al sovranismo sono stati accostati due eventi rilevanti come la fuoriuscita dall'Unione europea del Regno Unito⁴⁶ e la modifica della costituzione ungherese nel 2011⁴⁷.

Eppure, il significato della parola è ancora in parte ambiguo⁴⁸. Il sovranismo, che esprime orientamenti tipici delle culture illiberali, tanto di destra quanto di sinistra⁴⁹, è strettamente collegato, da un lato, alla rivalutazione del principio identitario⁵⁰ e, dall'altro, all'affermazione del populismo, che contesta l'Ue perché condiziona la sovranità popolare⁵¹, e accusa le *élites* di aver trasferito la sovranità nazionale a entità sovranazionali o a comitato di tecnocrati⁵².

Lasciando da parte l'uso polemico (e non ben sorvegliato) che del termine se ne fa nel dibattito politico italiano, e anche per criticare determinati orientamenti giurisprudenziali⁵³, possiamo considerarlo una

Posizione politica che propugna la difesa o la riconquista della sovranità nazionale da parte di un popolo o di uno Stato, in antitesi alle dinamiche della globalizzazione e in contrapposizione alle politiche sovranazionali di concertazione⁵⁴.

7. *Ritorno al passato?*

Dunque il sovranismo costituisce fondamentalmente un tentativo di recuperare quote (più o meno ampie) di sovranità statale transitate verso i livelli sovranazionali⁵⁵. Riportato al nostro discorso, ciò significa che, qualora dovesse avere successo,

tale tentativo potrebbe incrociare il percorso della sovranità rapidamente richiamato nelle pagine precedenti.

Chi ne offre una lettura positiva, osserva che il sovranismo permetterebbe il «recupero di ciò che è stato impropriamente ceduto all'Unione europea in cambio di continue sofferenze e umiliazioni»⁵⁶. Più in generale, si sottolinea che simili posizioni ambiscono a tutelare l'identità «culturale, politica, sociale» dei popoli europei e sono spiegabili con la paura dell'annacquamento dei propri valori costituzionali⁵⁷. Il sovranismo costituisce un ripiegamento contro la globalizzazione e la lamentata incapacità dell'Unione europea di mitigarne gli effetti economici⁵⁸; un tentativo di umanizzarla «sottoponendone a un più stringente controllo democratico gli effetti sociali ed ecologici»⁵⁹.

Sul fronte opposto si ribatte che è fallace l'idea sovranista secondo cui la democrazia possa funzionare solo a livello nazionale⁶⁰; e che è criticabile la sfiducia sovranista nei confronti della democrazia rappresentativa⁶¹.

Qui interessa un argomento più schiettamente giuridico secondo cui il sovranismo descrive un moto contrario a quello suggerito dall'art. 11 della Costituzione repubblica⁶². La Costituzione non si ispira all'idea del sovranismo nazionale⁶³. Più precisamente, dal punto di vista costituzionale si pone la questione dei limiti entro i quali ci si può spingere nella riconquista della sovranità nazionale senza con ciò svuotare di senso l'apertura all'esterno contenuta nell'art. 11.

Vero è che per il momento l'orientamento sovranista non si è tradotto in decisioni politiche volte a invertire il percorso che passa per il varco aperto dalla disposi-

zione costituzionale. Benché le idee sovraniste vadano conquistando spazi sempre maggiori nel dibattito pubblico, non hanno finora condotto a significative scelte politico-istituzionali riguardo al rapporto con l'Unione europea⁶⁴. Qualora dovesse accadere, occorrerebbe valutare se, ed even-

tualmente in quale misura, simili decisioni costituiscano un regresso verso concezioni della sovranità tipiche delle esperienze prerepubblicane.

¹ C. Schmitt, *Politische Theologie, Vier Kapitel zur Lehre der Souveränität* (1934), tr. it. *Le categorie del politico*, Bologna, il Mulino, 1972, p. 43.

² J. Bodin, *Les six livres de la république* (1576), tr. it. *I sei libri dello Stato*, a cura di M. Isnardi Parente, Torino, Utet, 1964, vol. I, p. 345.

³ Sui più recenti svolgimenti del tema della sovranità popolare nella Costituzione repubblicana rinvio a G. Di Cosimo, *Popolo, Stato, sovranità*, in «Diritto costituzionale. Rivista quadrimestrale», n. 1, 2018, pp. 12 ss.

⁴ V., per es., G. Guarino, *La sovranità e le sue mutazioni*, in *Studi in onore di Leopoldo Elia*, t. I, Milano, Giuffrè, 1999, p. 717; I. Pernice, F. Mayer, *La Costituzione integrata dell'Europa*, in G. Zagrebelsky (a cura di), *Diritti e Costituzione nell'Unione Europea*, Roma-Bari, Laterza, 2003, pp. 58 s.; G. Berti, *Sovranità*, in «Jus», n. 2-3, 2007, p. 286; E. Cannizzaro, *Esercizio di competenze e sovranità nell'esperienza giuridica dell'integrazione europea*, in «Rivista di Diritto Costituzionale», n. 1, 1996, p. 122 s.; Id., *Riflessioni sull'ordinamento dell'Unione come sistema politico di doppio livello*, in A. Cantaro (a cura di), *Il costituzionalismo asimmetrico dell'Unione*, Torino, Giappichelli, 2010, p. 23; A. Patroni Griffi, *L'Europa e la sovranità condivisa: appunti di un discorso sulle ragioni del Diritto costituzionale europeo*, in «Diritto Pubblico

Europeo – Rassegna on-line», n. 1, 2015; A. Ruggeri, *Costituzione, sovranità, diritti fondamentali, in cammino dallo Stato all'Unione europea e ritorno, oltresia circolazione dei modelli costituzionali e adattamento dei relativi schemi teorici*, in «www.federalismi.it», n. 11, 2016, p. 6; A. Guazzarotti, *Sovranità e integrazione europea*, in «www.rivistaaic.it», n. 3, 2017, pp. 8 ss.

⁵ U. Allegretti, *Profilo di storia costituzionale italiana. Individualismo e assolutismo nello stato liberale*, Bologna, il Mulino, 1989, pp. 107 ss.

⁶ V.E. Orlando, *Le teorie fondamentali*, in *Primo trattato completo di diritto amministrativo italiano*, a cura del prof. V.E. Orlando, Milano, Società Editrice Libreria, 1900, vol. I, p. 21. Sulla teoria orlandiana della sovranità cfr. D. Quagliani, *Il 'peccato politico' di Vittorio Emanuele Orlando*, in I. Birocchi, L. Loschiavo (a cura di), *I giuristi ed il fascismo del regime (1918-1925)*, Roma, Roma Tre Press, 2015, pp. 378 ss.

⁷ P. Costa, *Lo 'stato totalitario': un campo semantico nella giuspubblicistica del fascismo*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», n. 28, 1999, t. I, p. 76.

⁸ P. Prodi, *La sovranità divisa: uno sguardo storico sulla genesi dello "jus publicum europaeum"*, in «Ricerche di storia politica», n. 2, 2003, p. 199.

⁹ P. Costa, *Lo Stato di diritto: un'introduzione storica*, in P. Costa, D.

Zolo (a cura di), *Lo Stato di diritto. Storia, teoria, critica*, Milano, Feltrinelli, 2002, p. 129.

¹⁰ M. Fioravanti, *La crisi dello Stato liberale di diritto*, in «Ars interpretandi», n. 1, 2001, p. 84.

¹¹ L. Lacchè, *Il costituzionalismo liberale*, in *Il contributo italiano alla storia del pensiero, Diritto*, ottava appendice, *Enciclopedia italiana di scienze, lettere ed arti*, Istituto della Enciclopedia Italiana, 2012, p. 301.

¹² M. Fioravanti, *Per l'interpretazione dell'opera giuridica di Santi Romano: nuove prospettive della ricerca*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», n. 10, 1981, pp. 211 ss.

¹³ G. Zagrebelsky, *Il diritto mite. Legge diritti giustizia*, Torino, Einaudi, 1992, p. 5.

¹⁴ L. Einaudi, *Il dogma della Sovranità e l'idea della società delle nazioni*, in «Corriere della sera», 28 dicembre 1918.

¹⁵ M. Barberis, *Santi Romano, il neoistituzionalismo e il pluralismo giuridico*, in «Materiali per una storia della cultura giuridica», n. 2, 2011, p. 357.

¹⁶ V.E. Orlando, *Discorsi parlamentari*, Bologna, il Mulino, 2002, pp. 682 s.

¹⁷ C. Magnani, *Teorie novecentesche della Costituzione. Tra Stato, sovranità e soggetto costituente*, in «Materiali per una storia della cultura giuridica», n. 1, 2002, p. 110.

¹⁸ P. Calamandrei, *La funzione parlamentare sotto il fascismo*, in *Il centenario del Parlamento: 8 mag-*

- gio 1848 - 8 maggio 1948, Roma, Camera dei deputati, 1948, p. 261.
- ¹⁹ A. Rocco, *La trasformazione dello Stato. Dallo Stato Liberale allo Stato Fascista*, Roma, La Voce Anonima Editrice, 1927, p. 18; G. Meloni, *La teoria della sovranità dello Stato nella concezione fascista*, in «Annali della R. Università di Macerata», vol. V, 1929.
- ²⁰ Rocco, *La trasformazione dello Stato. Dallo Stato Liberale allo Stato Fascista* cit., p. 19.
- ²¹ Ivi, p. 19.
- ²² S. Panunzio, *Teoria generale dello Stato fascista*, Padova, Cedam, 1939^a, p. 12.
- ²³ S. Foderaro, *La teoria della divisione dei poteri nel diritto pubblico fascista*, in «Rivista di diritto pubblico e della pubblica amministrazione in Italia», parte I, n. 31, 1939, p. 751, nota 20.
- ²⁴ G. Mazzoleni, *Il Diritto Internazionale secondo la Dottrina Fascista*, in «Annali di scienze politiche», n. 3-4, 1939, p. 91.
- ²⁵ Ivi, p. 90.
- ²⁶ A. Somma, *Comparare ai tempi del fascismo*, in «Materiali per una storia della cultura giuridica», n. 2, 2006, p. 420.
- ²⁷ Rocco, *La trasformazione dello Stato. Dallo Stato Liberale allo Stato Fascista* cit., p. 388.
- ²⁸ E. Cheli, *Intorno ai fondamenti dello "Stato costituzionale"*, in «Quaderni costituzionali», n. 2, 2006, p. 266.
- ²⁹ Cfr., da ultimo, L. Violini, *Pasato e presente in dialogo sul futuro dell'Europa. Quasi una antologia*, in «www.federalismi.it», n. 16, 2018, pp. 11 ss.
- ³⁰ Il rapporto fra Ue e Stati membri viene usualmente indagato a partire dalle competenze, che però incidono sul piano della sovranità (cfr. J. Weiler, *L'Unione e gli Stati membri: competenze e sovranità*, in «Quaderni costituzionali», n. 1, 2000, pp. 5 ss.).
- ³¹ M. La Torre, *Autunno della sovranità. Comunità europea e pluralismo Giuridico*, in «Ragion pratica», n. 12, 1999, pp. 196 ss.
- ³² Mi limito a rinviare a S. Cassese, *La crisi dello Stato*, Roma-Bari, Laterza, 2002, pp. 36 ss. e a G. Barcellona, *Metamorfosi della sovranità e strategia dei diritti*, Troina, Città Aperta Edizioni, 2010, pp. 310 ss.
- ³³ V., fra i tanti, F. Donati, *Crisi dell'euro, governance economica e democrazia nell'Unione europea*, in «www.rivistaic.it», n. 2, 2013.
- ³⁴ CG sent. 5 febbraio 1963, C26/62.
- ³⁵ CG sent. 15 luglio 1964, C-6/64.
- ³⁶ A partire dalla sent. Frontini 183/1973; sul tema cfr. R. Bin, P. Caretti, G. Pitruzzella, *Profili costituzionali dell'Unione europea*, Bologna, il Mulino, 2015, pp. 235 ss.
- ³⁷ S. Bartole, *Costituzione e costituzionalismo nella prospettiva sovranazionale*, in «Quaderni costituzionali», n. 3, 2009, p. 578; M. Luciani, *Il brusco risveglio. I controllimiti e la fine mancata della storia costituzionale*, in «www.rivistaic.it», n. 2, 2016, p. 7.
- ³⁸ Per questo definizione cfr. A. Manzella, *Lo Stato «comunitario»*, in «Quaderni costituzionali», n. 2, 2003, p. 273.
- ³⁹ A. Barbera, *Esiste una «costituzione europea»?*, in «Quaderni costituzionali», n. 1, 2000, p. 61; A. Cantaro, *Europa sovrana. La Costituzione dell'Unione tra guerra e diritti*, Bari, Edizioni Dedalo, 2003. Contro la tesi della sovranità in capo all'Ue cfr. G. Guzzetta, *L'Unione europea e il problema della sovranità. Quesiti oziosi, conclusioni sbrigative e dilemmi cruciali*, in *Scritti in onore di Antonio D'Atena*, Milano, Giuffrè, t. II, 2015, pp. 1428 ss.; M. Raveraira, *La sovranità degli Stati nel puzzle europeo tra sovranazionalità e intergovernatività*, in «Percorsi costituzionali», n. 1, 2013, p. 39.
- ⁴⁰ E. Cannizzaro, *Democrazia e sovranità nei rapporti fra Stati membri e Unione europea*, in «Il Diritto dell'Unione Europea», n. 2, 2000, p. 263.
- ⁴¹ N. MacCormick, *Questioning Sovereignty. Law, State and Nation in the European Commonwealth* (1999), tr. it. *La sovranità in di-*
- scussione. Diritto, stato e nazione nel «commonwealth» europeo*, Bologna, il Mulino, 2003, p. 250.
- ⁴² D. D'Andrea, *Oltre la sovranità. Lo spazio politico europeo tra postmodernità e nuovo medioevo*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», n. 31, 2002, tomo I, p. 104.
- ⁴³ V., per tutti, G.E. Rusconi, *Quale "democrazia costituzionale"? La Corte federale nella politica tedesca e il problema della Costituzione europea*, in «Rivista italiana di scienza politica», n. 2, 1997, p. 277 e, più recentemente, P. Faraguna, *Il Bundesverfassungsgericht e l'Unione Europea, tra principio di apertura e controllimiti*, in «Diritto pubblico comparato ed europeo», n. 2, 2016, pp. 438 ss.
- ⁴⁴ G. Amato, *Il costituzionalismo oltre i confini dello Stato*, in *Associazione italiana dei costituzionalisti, Costituzionalismo e globalizzazione. Atti del XXVII Convegno annuale*, Salerno, 22-24 novembre 2012, Napoli, Jovene, 2014, p. 8.
- ⁴⁵ V.M. Sbrescia, *Rilanciare le politiche di coesione per superare le disuguaglianze regionali e dare nuova linfa all'integrazione europea. La crisi dell'UE e il ritorno delle sovranità nazionali a sessant'anni dai Trattati di Roma*, in «Rivista giuridica del mezzogiorno», n. 1, 2017, pp. 156 ss.; S. Fabbrini, *Il quanto di sfida sovranista all'Europa*, in «Il Sole 24 ore», 29 luglio 2018.
- ⁴⁶ C. Martinelli, *I presupposti del referendum e i cleavages costituzionali aperti dalla Brexit*, in «Diritto pubblico comparato ed europeo», n. 3, 2016; perplesso A. Tanca, *Brexit: l'esito di una relazione problematica*, in «Quaderni costituzionali», n. 2, 2018, p. 357. La chiave di lettura sovranista ricorre anche in relazione alla vicenda della Catalogna: S. Gambino, *Pretese sovranistiche della Catalogna e unità indissolubile della Nazione spagnola*, in «www.dpceonline.it», n. 3, 2017; L. Frosina, *Profili giuridici e aspetti problematici dei referendum di secessione. Un'ana-*

- lisi comparata, in «www.nomos-leattualitaneldiritto.it», n. 3, 2017, p. 22; F. Spagnoli, *Il Tribunale Constitucional e la disputa sulla secessione della Catalogna*, in «www.rivistaaiic.it», n. 2, 2018, p. 24.
- ⁴⁷ F. Vecchio, *Il populismo ungherese tra economia e costituzione*, in «Cultura giuridica e diritto vivente», special issue, 2015, p. 137.
- ⁴⁸ Sull'origine e sul significato del concetto cfr. P. Poirier, *Cittadini europei e populismo europeo: quali democrazie dopo le elezioni europee del 2014?*, in «Lessico di etica politica», n. 2, 2015, pp. 27 ss. V. anche P. Ciarlo, *Democrazia, partecipazione popolare e populismo al tempo della rete*, in «www.rivistaaiic.it», n. 2, 2018, p. 9 secondo cui i sovranisti «non sono altro che i soliti perniciosi nazionalisti».
- ⁴⁹ S. Fabbrini, *Forza e debolezza dei sovranisti*, in «Il Sole 24 ore», 8 luglio 2018.
- ⁵⁰ Cfr. G. Valditara, *Sovranismo. Una speranza per la democrazia*, Milano, BookTime, 2017, pp. 65 ss.
- ⁵¹ I. Diamanti, *Alla periferia della crisi. Il populismo e il disagio della democrazia rappresentativa*, in «Stato e mercato», n. 1, 2018, p. 119.
- ⁵² V., per es., L. Del Savio, M. Mamelì, *Populismo e globalizzazione*, in «Iride», n. 3, 2017, p. 562. Sulle ambiguità nel rapporto fra il populismo e la democrazia cfr. E. Grebbo, *Il populismo e il "trono vuoto" della democrazia*, in «Politica & Società», n. 1, 2018, pp. 111 ss. Sull'ideologia nazionalista che «alimenta movimenti politici populistici e costituisce un grave ostacolo sulla via dell'unità politica europea», cfr. A. Martinelli, *Il nazionalismo e l'unità europea*, in «il Mulino», n. 6, 2012, pp. 957 ss.
- ⁵³ Per es. in relazione alla giurisprudenza della Corte costituzionale sul caso Taricco: cfr. A. Bernardi, C. Cupelli (a cura di), *Il caso Taricco e il dialogo tra le corti. L'ordinanza 24/2017 della Corte costituzionale*, Napoli, Jovene, 2017.
- ⁵⁴ Vocabolario Treccani, neologismo 2017, «www.treccani.it».
- ⁵⁵ Per un'analisi sui partiti euroscettici cfr. L. Caruso, *L'euroscetticismo e la critica politica ed economica all'Unione europea. Un confronto tra Front National, Movimento 5 Stelle e l'Altra Europa con Tsipras*, in «Polis», n. 3, 2016, pp. 311 ss.
- ⁵⁶ P. Becchi, *Il sovranismo e la questione nazionale*, in «www.democraziaedirittisociali.it», n. 1, 2017, p. 10.
- ⁵⁷ F. Bilancia, *Referendum, populismo e moneta unica. A proposito della costituzione europea*, in «www costituzionalismo.it», n. 3, 2005, pp. 3 s.
- ⁵⁸ J.M. Ferry, *In nome della solidarietà, in nome della responsabilità*, in «Lessico di etica pubblica», n. 2, 2015, p. 2.
- ⁵⁹ G. Scaccia, *Il territorio fra sovranità statale e globalizzazione dello spazio economico*, in «www.rivistaaiic.it», n. 3, 2017, p. 48. Sul collegato problema del controllo democratico sull'azione del Governo nell'ambito di soggetti sovranazionali che operano nel contesto della globalizzazione e travalicano la stessa Unione, come per esempio l'Organizzazione mondiale del commercio, cfr. R. Bin, *Che cos'è la Costituzione*, in «Quaderni costituzionali», n. 1, 2007, pp. 48 ss.
- ⁶⁰ S. Fabbrini, «*A Union, not a State*» la prospettiva dell'unione federale, in «il Mulino», n. 2, 2017, p. 196; G. Pasquino, *Quel che manca alle democrazie*, in «il Mulino», n. 3, 2018, p. 389. Sulle condizioni per estendere a livello europeo il processo democratico di legittimazione del potere politico cfr. J. Habermas, *Perché è necessaria e com'è possibile la trasformazione dell'Unione europea in una democrazia sovranazionale*, in «www.phenomenologyandmind.eu», n. 8, 2015, pp. 26 ss.
- ⁶¹ S. Feltri, *Populismo sovrano*, Torino, Einaudi, 2018, pp. 128 ss.
- ⁶² A. Ruggeri, *Anomalie di una crisi di governo e rischio di un uso congiunturale della Costituzione*, in «www.forumcostituzionale.it», n. 6, 2018, p. 5.
- ⁶³ A. Spadaro, *Dalla crisi istituzionale al Governo Conte: la saggezza del Capo dello Stato come freno al "populismo sovranista"*, in «www.forumcostituzionale.it», n. 5, 2018, p. 7.
- ⁶⁴ Scrivo queste note a distanza di poche settimane dall'insediamento del Governo Conte che si fonda su un documento (il cosiddetto "contratto per il governo del cambiamento") nel quale, fra le altre cose, si fa cenno alla necessità di rivedere la governance economica europea nello «spirito di ritornare all'impostazione delle origini». Sulla ritirata degli ideali sovranazionali cfr. Y. Mounk, *The people vs. democracy*, tr. it. *Popolo vs democrazia. Dalla cittadinanza alla dittatura elettorale*, Milano, Feltrinelli, 2018, p. 180.